Avv. PIETRO LUIGI MATTA
PIAZZA G. VERDI, 6 - 90138 PALERMO
TEL. 091 588711 - 091 585529

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE

GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

PER LA REGIONE SICILIANA

COPIA

Istruttoria n.V2012/00547/GA (Sostituto Procuratore Generale **Dott. G. Albo**)

Deduzioni alla contestazione di responsabilità ed invito a dedurre

richiesta di audizione

Incardona Carmelo nato a Ragusa l'8.1.1964 e residente in Vittoria via Curtatone n. 10 (C.F. NCRCML64A08H163Q), elettivamente domiciliato in Palermo Piazza G. Verdi n. 6 presso lo studio degli Avv.ti Pietro Luigi Matta (C.F. MTTPTR56P04G273X – pietroluigimatta@pecavvpa.it – fax 091585529) ed Ermenegildo Mangiapane (C.F. MNGRNG67S24F246H - ermenegildomangiapane@pecavvpa.it – fax 091585529), dai quali è rappresentato e difeso giusto mandato reso a margine delle presenti deduzioni, in ordine alla **contestazione di responsabilità ed invito a dedurre di cui all'istruttoria n.V2012/00547/GA**, notificata in data 5.10.2012, espone quanto segue.

Preliminarmente, è dato rilevare l'assoluta estraneità del Dott. Incardona Carmelo in ordine alla contestata responsabilità per danno erariale.

Ed invero, non può revocarsi in dubbio la diligenza che ha connotato la condotta del Dott. Incardona e, comunque, la scrupolosità e la perizia con le quali lo stesso ha emesso il D.A. n. 1062 del 7.4.2009, a seguito del procedimento amministrativo posto in essere dagli uffici del Dipartimento e successivamente portato all'attenzione dell'Assessore previa ulteriore verifica da parte del proprio Ufficio di Gabinetto, il cui capo era la Dott.ssa Corsello.

Fatte queste necessarie premesse, in ordine al merito delle responsabilità addebitate, si rileva quanto segue.

1) sulla legittimità delle integrazioni al finanziamento

Con **bando** (avviso pubblico n. 2/06/FP del 9.6.2006), **pubblicato sulla**

Nomino a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, gli Avv.ti Pietro Luigi Matta ed Ermenegildo Mangiapane, conferendo ogni più ampio mandato e potere di legge per ogni stato e grado di giudizio, ivi compreso di sottoscrivere e notificare farlo, di proporre memorie integrative, motivi aggiunti di gravame e/o istanza di risarcimento danni, ricorso incidentale, di sottoscrivere e notificare istanze di esecuzione di ordinanze cautelari e di sottoscrivere e notificare istanza di esecuzione di giudicato ed ogni altra istanza esecutiva anche ai fini del recupero delle spese processuali e legali, con potere di rinunciare in tutto o in parte agli atti ed accettare rinunce, di procedere alla transazione di ogni atto relativo al presente procedimento, transigere, conciliare, farsi sostituire, incassare quietanzare, di compiere ogni atto utile ai fini di causa, ed eleggendo domicilio presso il di Loro studio in Palermo Piazza G. Verdi n. 6.

Presa visione dell'informativa di cui al D.lgs. n.196/03, presto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito col presente mandato.

Palermo, li 12 novembre 2012

CARMELO INCARDONA

VISTA LA FIRMA

AVV. PIETRO LUIGI MATTA

AVV. ERMENEGILDO MANGIAPANE

GURS parte I n. 29 del 16.6.2006, l'Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione ha stabilito le "Direttive per la programmazione e presentazione dei progetti a valere del P.R.O.F. – Piano regionale dell'offerta formativa 2007".

Il capitolo II, rubricato "Costi – Dotazione finanziaria", al punto II.1. "Prescrizioni generali", ha testualmente previsto: "*Gli importi finanziati ai progetti inseriti nel Piano regionale dell'offerta formativa costituiranno il tetto massimo delle risorse riferibili a ciascun progetto ammesso a finanziamento.*

Le determinazione del costo del progetto dovrà tenere conto, da una parte, del costo del personale utilizzato nel progetto ... cui dovrà applicarsi quanto previsto dal CCNL degli operatori della formazione professionale ... . L'amministrazione si riserva una diversa determinazione di tale costo in rapporto alle risultanze dei controlli di primo livello effettuati su progetti analoghi.

Nel caso di utilizzo di personale a prestazione/collaborazione, a questi dovrà essere riconosciuto il costo equiparato a quello previsto dal CCNL degli operatori della formazione professionale.

I dati relativi al personale utilizzato nel progetto ... dovranno essere riportati nel modello 'elenco nominativo del personale utilizzato nel progetto'

In applicazione dell'art. 39 della l.r. n. 23/2002, per la gestione dei progetti si rinvia a quanto previsto dalle relative circolari attuative".

E l'art. 39, comma 3, della l.r. n. 23/2002, prevede: "*I pagamenti relativi alle spese del personale dipendente degli enti gestori ... sono disposti mensilmente. Gli enti gestori provvedono ad accendere apposito conto da utilizzare esclusivamente per tale voce di spesa e, per singolo progetto formativo, vengono accreditate, da parte dell'Amministrazione regionale, le risorse relative alla voce di costo del personale nella misura necessaria alla copertura integrale della stessa*".

L'art. 2 della l.r. 1.9.1993, n. 25, contenente "Interventi straordinari per

l'occupazione produttiva in Sicilia", ha, inoltre, previsto: "*Al personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della Lr. 6.3.1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria*".

I pregressi richiami normativi, unitamente alle previsioni del bando, il quale costituisce lex specialis, non hanno escluso, relativamente alla voce "personale", la derogabilità del tetto massimo del finanziamento erogato; in tal senso, si sono, infatti, determinati gli uffici del Dipartimento Formazione Professionale dell'Assessorato regionale.

Ora, nella fattispecie in questione, tutte le integrazioni ai finanziamenti hanno riguardato la voce "**personale**", ed in ogni caso, sono state contenute nei limiti delle "**economie realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sul capitolo 717910 del bilancio regionale**", come attestato dagli uffici amministrativi e contabili del Dipartimento.

Peraltro, non è superfluo rilevare che **la normativa relativa al F.S.E., la quale ha agganciato il P.R.O.F. ad un costo forfettario, ad un parametro fisso, oltre il quale non si può disporre, è entrata in vigore nell'anno 2010 – 2011, mentre nel periodo pregresso (quale quello oggetto delle presenti deduzioni), si dava risalto alla garanzia del costo del personale ed ai livelli occupazionali.**

2) funzioni di governo e competenza dei Dirigenti regionali preposti ai Dipartimenti e relativi Servizi

Sotto tale profilo, nessun ragionevole dubbio è sorto o comunque poteva porsi all'attenzione del Dott. C. Incardona circa la legittimità del procedimento amministrativo "relativo alla concessione delle integrazioni al finanziamento

espletata e detto pro-memoria veniva meramente sottoscritto per presa visione anche dall'Assessore pro-tempore Dott. C. Incardona; su detto documento, peraltro, è dato leggere accanto alle "determinazioni dell'On.le Assessore" e la firma dello stesso, l'inciso "si concorda", della cui scrittura ne disconosce sin da adesso la provenienza e, conseguentemente, l'attribuibilità allo stesso;

- alla luce della pregressa circostanziata illustrazione delle fasi del procedimento amministrativo **posto in essere** dagli uffici del Dipartimento Formazione Professionale Servizio Programmazione, il Dott. C. Incardona nella sua indicata qualità ha emesso il D.A. n. 1062 del 7.4.2009 con il quale venivano disposte le integrazioni al finanziamento originario per l'importo di € 2.282.287,17.

Peraltro, il procedimento – si ripete - posto in essere dagli uffici dell'amministrazione regionale esula dalle funzioni degli organi di governo dell'Ente, le quali consistono in funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Tutti gli atti adottati dagli uffici in questione sono stati atti gestionali; l'organo di governo, nella specie l'Assessore, non ha alcuna competenza gestionale.

Ed il confine tra atti politici di indirizzo ed atti di gestione non è costituito dalla natura dell'atto, ma dalla funzione esercitata; infatti, la separazione delle competenze spettanti agli organi di governo ed alla dirigenza si fonda sull'esercizio delle differenti funzioni ad essi attribuite dalla legge (Cons. St. Ad. Gen. 10.1.1999).

E' pur vero che le funzioni di governo consistono – come detto – nella

già concesso presentate dagli Enti di formazione" **posto in essere** dagli uffici del Dipartimento Formazione Professionale, a seguito dall'esame della documentazione presentata dai medesimi uffici, sia di rendicontazione sia di gestione sia di programmazione.

E' la stessa cronologia degli atti e provvedimenti adottati dagli uffici del Dipartimento a confermare la legittimità del procedimento amministrativo posto in essere dalla stessa, per la cui intelligenza si riporta:

- con D.A. n. 852/2007 è stato approvato il Piano Regionale dell'Offerta Formativa – P.R.O.F. – 2007;
- successivamente alla pubblicazione del citato D.A., numerosi enti di formazione professionale hanno presentato richieste di integrazioni al finanziamento già ammesso, come da elenco allegato alla nota prot. n. 0924/PROF/07 del 6.6.2007;
- con pro-memoria n. 0924/PROF/07 del 6.6.2007, l'Assessore pro-tempore (Dott. S. Formica) "data la genericità delle richieste presentate dagli Enti", ha richiesto al Dipartimento Formazione Professionale Servizio Programmazione una "dettagliata relazione supportata da tutti gli atti istruttori necessari";
- gli uffici preposti (nella specie il Servizio rendicontazione e Servizio gestione su invito del Servizio Programmazione), esaminati gli atti, hanno ritenuto congrue le richieste di integrazione dei finanziamenti facendo fronte alle stesse con le economie realizzate nel PROF 2007;
- con il pro-memoria prot. n. 0325 del 18.2.2009, a firma del Dirigente del servizio e del Dirigente generale, il Servizio Programmazione relazionava "positivamente" in merito alla ulteriore istruttoria

fissazione dei programmi e degli indirizzi generali come pure nel "controllo della gestione", ma è altrettanto vero che il potere di valutazione e controllo non rientra automaticamente e necessariamente negli atti di governo.

Infatti, l'attività di valutazione e controllo di atti amministrativi rientra sia nelle competenze degli organi di governo sia in quelle della dirigenza.

Pur tuttavia, il controllo politico-amministrativo non può riguardare un controllo sugli atti, né valutazioni o controlli procedurali su atti amministrativi, poiché in tal modo vi sarebbe un esercizio di un potere da parte degli organi di governo nelle procedure amministrative che sono atti gestionali e, di conseguenza, un'inammissibile commistione di competenze o di attribuzioni predeterminate ex lege.

Nella fattispecie in esame, il Dott. Incardona, quale **titolare di un organo politico, in perfetta buona fede, e comunque a seguito dell'esame della documentazione presentata dagli uffici competenti, sia di gestione sia di programmazione sia di rendicontazione, ha avallato, con l'emissione del citato decreto, atti che per la loro complessità rientravano nella sfera di competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi** (art.1, comma 1-ter, legge 14.1.1994, n. 20, "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti").

In questo caso, la responsabilità amministrativa, ove ritenuta sussistente, ricade sui titolari di detti uffici che hanno svolto la fase istruttoria, avuto particolare riguardo alla circostanza che l'organo (nella specie, il Dott. Incardona quale Assessore regionale) **che ha emanato il provvedimento finale non si è discostato dalle risultanze istruttorie**. (in argomento, si veda M. Occhiena, *Il "nuovo" responsabile del procedimento, la responsabilità dei*

dirigenti pubblici e il labile confine tra la politica e l'amministrazione, in AA.VV., *Verso un'amministrazione responsabile*, cit. 266 e ss. – Foro Amministrativo Consiglio di Stato marzo 2011, *Responsabilità provvedimentale della p.a., Responsabilità erariale e principio di buon andamento*, pag. 1041, Salvatore Cimini, il quale sviluppa la relazione tenuta all'incontro di studio su "Le nuove prospettive della giurisdizione della Corte dei conti", svoltosi presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" il 27.1.2011).

E' indubbio che l'*esimente di responsabilità politica* di cui all'art.1, comma 1-ter, della legge n. 20/1994, non deve essere intesa come irresponsabilità degli organi di governo (Corte dei conti, sez. II, giurisdizionale centrale, 3.11.2003, n. 303), ma come ha bene precisato la Corte dei conti, sez. I, giurisdizionale centrale, 7.8.2002, n. 282, "*la disposizione ha un senso logico solo ove venga interpretata come volta a sancire una irresponsabilità dei titolari degli organi politici ogniqualvolta, per la particolare difficoltà delle questioni tecniche o giuridiche sottese alle decisioni da prendere, non possano essere imputati agli stessi errori che avrebbero potuto essere evitati solo con il possesso di determinate cognizioni specialistiche*".

In sostanza, l'esimente di responsabilità opera soltanto quando l'atto generativo del "presunto" danno ingiusto riguardi materie di particolare difficoltà tecnica e giuridica.

Nel caso de quo, è indiscutibile la difficoltà sia tecnica che giuridica della materia de qua, comprovata dalla farraginosa sopra richiamata normativa regionale esistente, avuto particolare riferimento, altresì, alle previsioni del bando "lex specialis"; ed è altrettanto indiscutibile che il Dott. C. Incardona ha adottato il D.A. n. 1062 del 7.4.2009 in buona fede, confidando sulla legittimità delle relazioni, pareri tecnici giuridici e contabili, nonché sulla

relativa rendicontazione, adottati dagli uffici competenti del Dipartimento (Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, 1.3.2006, n. 207).

3) omessa specifica allegazione della prova del danno erariale

La Procura Regionale presso la Corte dei Conti contesta al Dott. Incardona una "*condotta illecita*" (?) derivante dalla "elargizione di denaro pubblico senza titolo giuridico e senza alcuna utilità", connotata "*da una inescusabile superficialità e negligenza funzionale*" (?).

Il Procuratore regionale ha inteso esercitare l'azione di responsabilità amministrativa al fine di acclarare l'esistenza di un danno erariale e la sua riconducibilità all'inosservanza di obblighi connessi alla funzione rivestita dal Dott. Incardona (all'epoca dei fatti – si ripete - Assessore regionale al ramo); pur tuttavia, in tale veste, la Procura è tenuta a fornire la prova specifica, secondo le comuni regole formali, esponendo i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della propria domanda (Corte dei Conti sez. Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana – 159/A/2000 – 28.11.2000).

Ora, sul punto, i rilievi mossi sono di carattere formale in quanto non viene individuato un nocumento patrimoniale per l'Ente regione né tantomeno tengono in debita considerazione i vantaggi conseguiti dall'amministrazione o comunque dalla comunità amministrata in relazione al comportamento del soggetto sottoposto al giudizio di responsabilità (Corte dei Conti sez. Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana – 159/A/2000 – 28.11.2000).

Le integrazioni per la voce "personale" ai finanziamenti già concessi non costituiscono alcun danno, in mancanza di prove certe circa la conseguente inutilità degli stessi con riferimento alla funzione di formazione professionale perseguita dagli Enti; esse, invero, rivestono le caratteristiche di dimostrata

utilità e dalle stesse la Regione Siciliana ne ha tratto beneficio non solo nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ma, altresì, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze della comunità di utenti.

Peraltro, le integrazioni sono state riconosciute da parte degli uffici preposti nei limiti "*facendo fronte con le economie realizzate nel PROF 2007*".

4) sulla natura giuridica degli enti gestori dei corsi di formazione professionale

Sotto tale profilo, non può sottacersi che gli enti gestori dei corsi di formazione professionale svolgono una attività che indubbiamente costituisce espressione di un pubblico servizio, si tratta di enti strumentali rispetto al perseguimento, sia pure indiretto, di finalità pubblicistiche.

Gli enti in questione sono esecutori della volontà degli organi di governo del soggetto pubblico, nel nostro caso la Regione: realizzano quelle politiche pubbliche che l'ordinamento assegna alla Regione.

Pertanto, nessun danno erariale può configurarsi nella fattispecie in esame, atteso che le integrazioni hanno avuto quali destinatari enti, i quali realizzano obiettivi di pubblico interesse, come tali ascrivibili, per l'appunto, ad una finalità pubblica, in senso ampio.

* * * * * * * * * * * * *

Va tenuto presente, in ultimo, che anche a voler ritenere il comportamento (si ripete, in perfetta buona fede posto in essere dal Dott. C. Incardona) non supportato da una motivazione idonea e conferente, questa sebbene possa rivelarsi irragionevole, non sarebbe sufficiente di per sé a dar prova di un comportamento gravemente colposo (cfr. F. Garri, *I Giudizi innanzi alla Corte dei Conti*, ed. Giuffrè, 2000, 141 ss).

Tali considerazioni appaiono nondimeno supportate dal costante insegnamento della Corte dei Conti: "*perché possa concretizzarsi un'ipotesi di colpa grave, è necessario che il comportamento dell'agente sia stato talmente 'proximo dolo' da potersi affermare che 'dolo aequiparatur' non essendo sufficiente – a quel fine – una semplice imperizia nell'attività svolta dall'agente medesimo*" (Corte dei Conti, sez. II, 29.4.1985, n. 85).

E ancora: "*... la colpa grave va ravvisata nella sprezzante trascuratezza dei propri doveri, resa estensiva da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza, ovvero ad una particolare noncuranza degli interessi dell'ente amministrato, o, ancora, a grossolana superficialità nell'applicazione delle norme di diritto*" (Corte dei Conti, sez. II, 16.4.1998, n. 114).

Sul punto, è opportuno porsi un quesito: è ragionevole definire la condotta del Dott. Incardona "connotata da una inescusabile superficialità e negligenza funzionale" avuto particolare riguardo ed in stretta correlazione alle determinazioni assunte dagli uffici preposti al relativo procedimento amministrativo? Indubbiamente, no, non è ragionevole.

Esplicative, in tal senso, sono le **note** rispettivamente **prot. n. 1664 del 20.5.2008, prot. n. 293 del 10.2.2009, prot. n. 295 del 10.2.2009 e prot. n. 383 del 16.2.2009**, tutte a firma del Dirigente del Servizio Nino Emanuele, dalle quali è dato evincere testualmente: "*tale riconoscimento è pertinente e congruo e non sfora il parametro iniziale di spesa prevista, per cui appare plausibile e giustificano un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'Ente nella misura sopra indicata facendo fronte con le economie realizzate nel PROF 2007*".

Dalle note sopra riportate si evince chiaramente che gli uffici e i relativi servizi si sono determinate inequivocabilmente ed in modo tassativo in merito

alla giustificazione dell'integrazione della spesa da riconoscere all'Ente di formazione; ciò dimostra che qualsiasi attività dell'organo politico in merito a detti provvedimenti non poteva inficiare l'efficacia degli stessi così come sono stati adottati ed emessi dai rispettivi organi amministrativi.

In altri termini, l'attività dell'organo politico, qualunque essa fosse stata, sia in senso positivo sia in senso negativo, non avrebbe potuto ribaltare atti già efficaci, i quali hanno già fatto acquisire agli Enti interessati un interesse legittimo alla definizione della procedura; in sostanza, l'organo politico non avrebbe potuto incidere diversamente rispetto alle determinazioni già adottate dagli uffici e dagli organi dirigenziali.

Non può sottacersi, infatti, che sarebbe bastato un semplice accesso agli atti, da parte degli Enti, all'attività provvedimentale posta in essere dagli organi dirigenziali del Dipartimento Formazione Professionale, al fine legittimare le proprie posizioni nei confronti della Regione Siciliana ed intraprendere le eventuali azioni in sede giudiziaria.

Dallo stesso pro-memoria per l'On.le Assessore prot. n. 3657 del 19.12.2007, a firma del Funzionario direttivo e contestuale parere del Dirigente Generale, è dato evincere: "*Si concorda con la proposta dell'Ufficio, ai fini dell'impegno contabile. Si rinvia il pagamento alla verifica dei rendiconti*".

Nel caso del Dott. C. Incardona la rendicontazione era stata già effettuata.

Da ciò scaturisce un ulteriore elemento psicologico in capo all'organo politico (a supporto della già palesata "perfetta buona fede" del Dott. C. Incardona) derivante dalla consapevolezza che tutti i dirigenti apicali, preposti negli anni al Dipartimento regionale, si erano determinati con certezza inequivocabile in ordine alla legittimità del procedimento amministrativo relativo alle

alla giustificazione dell'integrazione della spesa da riconoscere all'Ente di formazione; ciò dimostra che qualsiasi attività dell'organo politico in merito a detti provvedimenti non poteva inficiare l'efficacia degli stessi così come sono stati adottati ed emessi dai rispettivi organi amministrativi.

In altri termini, l'attività dell'organo politico, qualunque essa fosse stata, sia in senso positivo sia in senso negativo, non avrebbe potuto ribaltare atti già efficaci, i quali hanno già fatto acquisire agli Enti interessati un interesse legittimo alla definizione della procedura; in sostanza, l'organo politico non avrebbe potuto incidere diversamente rispetto alle determinazioni già adottate dagli uffici e dagli organi dirigenziali.

Non può sottacersi, infatti, che sarebbe bastato un semplice accesso agli atti, da parte degli Enti, all'attività provvedimentale posta in essere dagli organi dirigenziali del Dipartimento Formazione Professionale, al fine legittimare le proprie posizioni nei confronti della Regione Siciliana ed intraprendere le eventuali azioni in sede giudiziaria.

Dallo stesso pro-memoria per l'On.le Assessore prot. n. 3657 del 19.12.2007, a firma del Funzionario direttivo e contestuale parere del Dirigente Generale, è dato evincere: "*Si concorda con la proposta dell'Ufficio, ai fini dell'impegno contabile. Si rinvia il pagamento alla verifica dei rendiconti*".

Nel caso del Dott. C. Incardona la rendicontazione era stata già effettuata.

Da ciò scaturisce un ulteriore elemento psicologico in capo all'organo politico (a supporto della già palesata "perfetta buona fede" del Dott. C. Incardona) derivante dalla consapevolezza che tutti i dirigenti apicali, preposti negli anni al Dipartimento regionale, si erano determinati con certezza inequivocabile in ordine alla legittimità del procedimento amministrativo relativo alle

integrazioni, per la voce "personale" ai finanziamenti concessi, ribadendo che all'organo politico non si richiede la competenza discrezionale in ordine alla valutazione dell'operato della dirigenza, ma soltanto il controllo postumo sul raggiungimento degli obiettivi assegnati con l'atto di indirizzo.

Tanto è vero che tutti gli uffici di diretta collaborazione degli Assessori, succedutisi nel tempo, hanno avallato la decretazione assessoriale quale atto endoprocedimentale (non previsto dalla normativa sulla separazione di competenze tra atti di gestione e atti di indirizzo) che si è concluso con il decreto del Dirigente generale.

Non può non essere riconosciuta l'assoluta buona fede dell'organo politico.

Pertanto, dalle pregresse considerazioni e valutazioni, nessuna violazione di norme giuridiche che regolano l'esercizio delle funzioni amministrative ed alle sue presunte conseguenze dannose per le risorse finanziarie pubbliche è data imputare al Dott. C. Incardona, non sussistendo – come detto - alcun carattere doloso e tantomeno gravemente colposo nel comportamento posto in essere dallo stesso e relativo alle integrazioni dei finanziamenti di che trattasi, non caratterizzato da un'intenzionale volontà di nuocere né tantomeno posto in radicale contrasto con le regole di legalità, imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost..

Il D.A. n.1062 del 7.4.2009 è stato emesso dal Dott. C. Incardona nella sua qualità di Assessore regionale, solamente a seguito dell'esame di attività amministrative e gestionali poste in essere da parte di altri organi dell'amministrazione, attività propedeutiche definite legittime da tutti i soggetti degli uffici interessati al relativo procedimento amministrativo.

Conseguentemente, la contestazione di responsabilità per aver "elargito denaro pubblico senza titolo giuridico e senza alcuna utilità", deve ritenersi non idonea a configurare profili di responsabilità amministrativa in capo all'odierno comparente, non sussistendo, in ogni caso, alcun concreto pregiudizio erariale.

A nostro sommesso avviso non può essere imputata al Dott. Incardona nella sua qualità di Assessore pro-tempore la condotta consistita nella disposizione dell'integrazione in carenza di titolo legale di legittimazione, stante che la stessa non è esclusa in via di principio dalla normativa regionale e anche dal conseguente bando.

Inoltre, non può essere imputata allo stesso un'attività istruttoria fondata su principi giuridicamente irrilevanti e logicamente inconsistenti in quanto tutto il procedimento amministrativo posto in essere dagli organi apicali del Dipartimento comprova l'approfondimento della tematica in questione e la contestuale analisi approfondita delle tematiche giuridiche a fondamento delle quali non era preposto l'Assessore pro-tempore Dott. Incardona, ma al contrario davano la stesura di una consistente e legittimamente istruttoria amministrativa che si concludeva con atti gestionali già pienamente efficaci, indipendentemente dall'attività dell'organo politico.

Per quanto sopra, e con riserva di articolare, ove necessario, ulteriori difese e di depositare documenti e/o memorie, il Dott. Carmelo Incardona, come sopra rappresentato e difeso

chiede alla S.V.

- in considerazione delle giustificazioni fornite, di archiviare il presente procedimento, stante l'insussistenza di alcuna ipotesi dalla quale possa

derivare una responsabilità per danno erariale a carico dello stesso, avuto, altresì, riguardo all'insussistenza dei presupposti del danno erariale sotto il profilo soggettivo ed oggettivo;

- Di essere sentito personalmente in ordine alla responsabilità amministrativa contestata al fine di rendere dichiarazioni a giustificazione della propria condotta ed utili ai fini della Giustizia.

Palermo, li 12 novembre 2012

Dott. Carmelo Incardona

Prof. Avv. Pietro Luigi Matta

avv. Ermenegildo Mangiapane